APPELLO 2006/31

La Giuria d' Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli e Giorgio Ballerini Giacometti (membri effettivi), Giuseppe Russo (membro supplente), Marco Alberti, Sergio Pepe, Nicola Vescia e Fabio Donadono (uditori) ha emesso la seguente decisione sull'appello datato 11 dicembre 2006 e spedito il 12 dicembre 2006, proposto dall' imbarcazione Elixir FRA 18828 avverso la decisione con la quale, in data 5 dicembre 2006, il Comitato per le Proteste del 14° Campionato Invernale d'Altura "Golfo di Cagliari", organizzato dallo Yacht Club Cagliari e disputato in quattro prove dal 26 novembre 2006 al 4 febbraio 2007, in accoglimento della protesta presentata dal Comitato di Regata, squalificò la detta imbarcazione Elixir nella seconda prova.

Espone l'appellante Elixir FRA 18828 che, pochi secondi dopo il segnale di partenza della seconda prova e prima di tagliare la linea di partenza, a causa di una manovra scorretta di altra barca concorrente, urtava con la prua la murata destra della barca del comitato provocando danni al corrimano della stessa e riportando a sua volta danni a due candelieri, circostanza che tuttavia non le aveva impedito di continuare la regata sino all'arrivo (nell'occasione essa appellante non si autopenalizzò, né espose la bandiera di protesta).

Durante il tragitto per rientrare in porto l'equipaggio di Elixir FRA 18828 fu raggiunto da una telefonata che lo informò della protesta da parte del Comitato di Regata e dell'orario fissato per la discussione della stessa.

In data 26 novembre 2006 si tenne l'udienza, dinanzi ad un Comitato per le Proteste formato da due Ufficiali di Regata che avevano svolto funzioni di componenti il Comitato di Regata e con la presenza di un rappresentante dell'imbarcazione protestata; ed al termine della stessa Elixir fu squalificata per violazione delle regole 11, 18.1(a) e 14.

Successivamente, con comunicato del 30 novembre 2006, il svolto le funzioni di Presidente del Comitato per le Proteste), reputando che fossero stati commessi errori nell'assunzione della decisione anzidetta, dispose la riapertura dell'udienza ed all'uopo convocò il protestato per una nuova udienza da tenere presso la sede del circolo organizzatore nel giorno i dicembre 2006. A seguito del rinvio chiesto dal rappresentante di Elixir - FRA 18828, l'udienza si tenne il giorno 5 dicembre 2006 alla presenza delle parti e si concluse con la conferma della squalifica di Elixir, sulla base degli stessi fatti già accertati nel corso della prima udienza, ma in ragione del richiamo all' infrazione della diversa regola 31.1 del Regolamento.

Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivo appello Elixir - FRA 18828 deducendo:

1) Violazione delle regole 61.1 e 61.2

- a) La barca protestata non fu avvisata alla prima ragionevole occasione, poiché la comunicazione dell'intenzione di protestare da parte del Comitato di Regata pervenne telefonicamente solo dopo la conclusione della regata.
- b) Il modulo di protesta non riportava alcuna indicazione delle modalità di avvenuta comunicazione al protestato, circostanza che conferma quanto detto innanzi.
- c) La protesta indica come violate le disposizioni delle regole 11, 14, 18.1(a), mentre la decisione fmale risulta fondata sulla infrazione di altre regole non indicate nella protesta.
- d) La modifica della protesta, con la riapertura dell'udienza e con la variazione delle norme violate, non fu consegnata al protestato; solo successivamente, nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2006, fu consegnata al protestato, a richiesta del medesimo, la copia della parte riservata alla Comitato per le Proteste; ed invece la contestazione delle regole violate dev'essere contestuale alla protesta, come ogni modificazione delle stesse che si voglia apportare, al fine di non ledere 1' esercizio del diritto di difesa dell'incolpato.

2) Mancata verbalizzazione delle dichiarazioni del protestato

3) Incongruenza dei tempi

Nella decisione emessa a seguito della riapertura d'udienza si indica che l'incidente avvenne pochi secondi dopo il segnale di partenza, laddove nella prima decisione risultava accertato che l'episodio era occorso 10 secondi prima del segnale di partenza; tale incongruenza è sintomo di confusione ed approssimazione nell'accertamento dei fatti.

4) Violazione della regola 63

Il protestato non ricevette copia della protesta prima della discussione tenuta all'udienza del 26 novembre, né gli è stato concesso un ragionevole tempo per preparare le proprie difese.

5) Comitato per le Proteste o Comitato unico

Non fu emesso alcun comunicato riportante la composizione del Comitato per le Proteste ovvero la formazione di un Comitato unico che assolvesse le funzioni di comitato di regata e di comitato per le proteste.

- 6) <u>Violazione delle disposizioni della regola 64.3 riguardanti la composizione del Comitato per le</u> Proteste
- a) All'udienza prese parte un membro del Comitato per le Proteste che, in quanto parte interessata, avrebbe dovuto comparire soltanto in qualità di testimone.
- b) La decisione del 26 novembre 2006 è nulla perché adottata da un Comitato per le Proteste formato da due membri che avevano svolto funzioni di Comitato di regata.
- c) La riapertura dell'udienza fu disposta dal Comitato di Regata e non dal Comitato per le Proteste.

- d) La decisione del 26 novembre 2006 fu adottata da un Comitato per le Proteste di cui non si conosceva preventivamente la composizione numerica e nominativa e che comunque, di fatto, era costituito da due soli membri.
- e) Fu omessa l'obbligatoria informazione che la decisione fu assunta all'unanimità.
- f) La decisione del 5 dicembre 2006 risulta adottata da un Comitato per le Proteste in composizione diversa da quella che aveva assunto la prima decisione e con l'inserimento di un nuovo componente, che non era stato designato tra i membri del Comitato di Regata.
- 7) Violazione della regola 63.5

Dagli atti non risulta che all'inizio dell'udienza il Comitato per le Proteste provvide ad accertare la sussistenza dei requisiti di validità della protesta, né che provvide a verificare, nel contraddittorio delle parti, se l'incidente aveva provocato un danno serio.

- 8) Riapertura dell'udienza
- a) La riapertura dell'udienza fu richiesta oltre le 24 ore dalla notifica della decisione.
- b) La stessa fu disposta dal Comitato di Regata, che è parte del procedimento.
- c) Nella decisione del 26 novembre fu squalificata un'imbarcazione diversa da quella protestata (18868 anziché 18828).
- 9) Inesistenza della violazione della regola 31.1

La barca comitato colpita e danneggiata non era adeguatamente ormeggiata e la stessa brandeggiava vistosamente e comunque non poteva esser considerata boa in senso tecnico: infatti la boa e la barca comitato che delimitano la linea di partenza sono entrambe da considerarsi boa solo nella parte interna, ai sensi della definizione del Regolamento di Regata, mentre nella parte esterna alla linea esse costituiscono ostacolo, di guisa che in detta parte le stesse possono esser toccate senza infrazione della regola 31.1.

Infine l'armatore di Elixir-FRA 18828 ha dichiarato di aver provveduto, in modo spontaneo ed immediato, a risarcire il danno provocato alla barca comitato, pur senza averne l'obbligo. Il Comitato per le Proteste e l'appellante hanno fatto pervenire le rispettive osservazioni. La Giuria di Appello, esaminati gli atti e le difese, ritiene che l'impugnazione è infondata e pertanto va respinta.

In relazione alle doglianze prospettate, la Giuria d'Appello osserva quanto segue.

Quanto al primo motivo di impugnativa, lettere a) e b), va osservato che la decisione di protestare fu comunicata alla barca protestata nel termine previsto dalla regola 61.1(b), la quale dispone testualmente: "In ogni caso, se la protesta riguarda un incidente che il Comitato ha osservato nell'area di regata, esso deve informare la barca dopo la fine della regata, entro il tempo limite della regola 61.".

In merito a quanto dedotto ai punti c) e d) dello stesso primo motivo, va osservato che la regola 64.1(a) dispone: «Una penalizzazione deve essere inflitta sia che la regola sia stata menzionata o no nella protesta."

Del pari, privo di fondamento è il secondo motivo, poiché risulta acclusa agli atti dell'udienza del 5 dicembre 2006 una dichiarazione scritta ed a firma del timoniere di Elixir, contenente la propria descrizione dei fatti e le relative valutazioni.

Sul terzo motivo si osserva che risulta irrilevante, ai fini dell' accertamento della violazione della regola 31.1, stabilire se la collisione con la barca comitato sia avvenuta pochi secondi prima ovvero immediatamente dopo il segnale di partenza, atteso che la norma è operante dal momento in cui le barche sono in regata e cioè dall'issata del segnale preparatorio.

Ugualmente infondato è il quarto motivo, con cui si lamenta la lesione del diritto di difesa poiché, ove sussistente, tale lesione potrebbe inficiare semmai l'udienza e la decisione assunta il 26 novembre, in seguito integralmente rinnovate e sostituite dalle attività svolte nell'udienza del 5 dicembre 2006.

Contrariamente a quanto asserito dall'appellante nel quinto motivo, la composizione del Comitato di Regata fu portata a conoscenza dei concorrenti a mezzo di affissione del comunicato n. i: infatti nella specie, come consentito dalla regola 90, il Comitato di Regata svolse anche funzioni di Comitato per le Proteste, non essendo prevista la costituzione di un organo autonomo ed indipendente che svolgesse in modo esclusivo detto ultimo compito; e la mancata esplicitazione in apposito comunicato della duplice veste in cui operava il Comitato di Regata. potrebbe, al più, costituire una mera irregolarità, priva di effetti sulla validità degli atti dallo stesso compiuti in qualità di organo giudicante.

In ordine al sesto motivo:

- per quanto attiene alla lettera a), va osservato che il componente del Comitato di Regata o per le Proteste, che propone l'azione nei riguardi del concorrente non è parte interessata ai sensi della regola 63.4 e del corsivo FIV in calce alla stessa;
- infondate risultano le censure illustrate nelle lettere b), c) e d), per quanto già osservato;
- destituita di fondamento risulta altresì la censura formulata nella lettera e), secondo cui la decisione avrebbe dovuto esser assunta all'unanimità: infatti il corsivo FIV in calce alla regola 90, applicabile per analogia ai Comitati delle Proteste formati dagli stessi componenti del Comitato di Regata, richiede la semplice maggioranza dei voti;
- del pari inconsistente si rivela il dedotto vizio di costituzione dell'organo giudicante, denunciato al punto f), tenuto presente che la regola 66, la quale dispone testualmente: "Quando si riapre un'udienza, la maggioranza dei membri del Comitato per le Proteste deve, ove possibile, essere composta da membri del Comitato per le Proteste originario".

In merito a quanto esposto dall' appellante col settimo motivo, questa Giuria d'Appello, pur rilevando che sul modulo di protesta non risultano contrassegnate le parti relative ai requisiti di validità della protesta, ritiene che implicitamente il Comitato per le Proteste li abbia ritenuti

sussistenti, quando ha dato corso all'ulteriore sviluppo dell'udienza, entrando nel merito della vicenda; né al Comitato occorreva svolgere particolari indagini sul puntuale assolvimento dei consueti oneri procedurali di norma posti a carico del protestante, essendo esso stesso Comitato il soggetto ad iniziativa del quale l'azione era promossa; né risulta agli atti che, in sede di udienza, il protestato abbia sollevato obiezioni sul punto, né che gli sia stato impedito di interloquire; ed infine del tutto priva di rilievo risulta la circostanza che non vi sia stata alcuna verifica in ordine alla gravità del danno scaturito dall'incidente, poiché nella specie il Comitato per le Proteste diede corso non alla speciale azione prevista dalla regola 60.3(a)(1), che impone la verifica dell'entità del danno, bensì ad una protesta ordinaria per un incidente che esso Comitato aveva osservato nell'area di regata, protesta soggetta ai consueti limiti temporali e di ammissibilità ed oneri procedurali.

Procedendo alla disamina dell'ottavo motivo si osserva che il termine di 24 ore previsto dalla regola 66 è operante solo per le richieste di riapertura avanzate dalle parti e non anche quando

la riapertura sia disposta, come nella specie, dal Comitato per le Proteste; per quanto attiene alla circostanza che il comunicato n. 3 del 30 novembre 2006, con cui fu disposta la riapertura dell'udienza e la convocazione delle parti, risulti firmato dal Presidente del Comitato di Regata, si deve ritenere che il medesimo abbia agito anche nella veste di Presidente del Comitato per le Proteste, per le ragioni illustrate innanzi e per l'assorbente rilievo che il Comitato di Regata non può disporre riaperture, né convocare parti in udienza (la doglianza sollevata dall'appellante si sarebbe rivelata fondata nell'ipotesi di un Comitato per le Proteste distinto dal Comitato di Regata); e l'erronea indicazione nella decisione del 26 novembre 2006 del numero velico della barca protestata, fu rettificata nella successiva decisione del 5 dicembre 2006 (peraltro si trattava palesemente di mero errore materiale, che non impediva l'individuazione della barca alla quale era inflitta la squalifica).

Da ultimo non può trovare accoglimento il nono motivo del gravame per le seguenti ragioni:

- in questa sede non può trovare ingresso la questione, prospettata dall'appellante, relativa ad un eccessivo brandeggio della barca comitato, perchè afferente ad un accertamento di fatto sul quale peraltro non si è dibattuto nel corso del giudizio di prime cure e che semmai andava proposto mediante una tempestiva richiesta di riparazione;
- ai sensi della definizione di boa contenuta nel regolamento di regata (riportata innanzi con il testo originale inglese), l'intera barca comitato rientrava innegabilmente in tale definizione, delimitando da un lato la linea di partenza e non vi è alcun dato letterale e logico dal quale possa ragionevolmente desumersi che il regolamento abbia inteso limitare la definizione alla sola murata della barca comitato interna alla linea.

Per questi motivi la Giuria d'Appello respinge, perché infondata, l'impugnazione proposta da Elixir—FRA 18828 e conferma la decisione di primo grado.

Cosi deciso in Napoli il 6 luglio 2007

L'estensore

Giuseppe Russo